

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1982

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, CICCANTI, COLETTI, DEMASI,
FORLANI, LIGUORI, MANFREDI, MARANO, MELELEO, PACE,
PESSINA, SCALERA, SEMERARO, TOFANI e TUNIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2003

Norme per garantire la gratuità dei mezzi di trasporto agli
studenti pendolari nelle zone disagiate e nei comuni localizzati
in regioni insulari

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 34 della Costituzione sancisce il principio che la «scuola è aperta a tutti» e che «la Repubblica rende effettivo questo diritto». In migliaia di comuni persistono situazioni di inaccettabile assenza di istituti scolastici, in particolare delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Le destinazioni di zona e le localizzazioni relative all'edilizia scolastica, purtroppo, non sono il risultato di un meditato studio preliminare dell'ambiente in cui viene inserita. Spesso non si è tenuto conto dell'età e del numero degli studenti destinati a frequentarla, del tempo massimo e del modo di percorrenza tra la residenza degli studenti e la scuola e viceversa, nonché delle condizioni ambientali.

Sinora le scuole secondarie di primo e secondo grado sono state localizzate in ambiti territoriali che non hanno permesso agli studenti delle zone svantaggiate e dei comuni insulari di raggiungerle agevolmente. Spesso non si è tenuto conto che gli studenti provengono da un più vasto ambito territoriale, senza garantire loro un rapido e sicuro collegamento tra la scuola e le zone svantaggiate ed i comuni localizzati in regioni insulari. In questo modo il diritto allo studio subisce forti limitazioni, la carriera scolastica di molti giovani studenti viene gravemente condizionata, e può essere motivo di abbandono degli studi. Infatti, la necessità di recarsi in comuni diversi da quelli ove si vive, soprattutto se protratta negli anni, comporta un costo non sempre sostenibile in zone svantaggiate.

Da qui la necessità di istituzionalizzare la gratuità del servizio di trasporto in favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie

di primo e di secondo grado che vivono nelle zone disagiate e nei comuni localizzati in regioni insulari del nostro paese, al fine di garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, la possibilità di raggiungere la scuola senza incidere eccessivamente sul bilancio familiare.

In questo modo, oltre a garantire il diritto alla libera scelta della scuola da frequentare, si assicura la possibilità di frequentare i corsi scolastici. Inoltre, viene data una risposta adeguata e concreta al problema del pendolarismo studentesco, tenuto conto:

- che non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura;
- che possono esserci condizioni meteorologiche proibitive;
- che l'uso di autovetture incrementa il traffico e l'inquinamento;
- che la politica attuale è quella di favorire il trasporto pubblico collettivo rispetto a quello privato individuale;
- che non si possono inviare a scuola gli studenti da soli per ovvie ragioni di sicurezza (pedofilia e problemi vari);
- dell'eventuale necessità di pagare almeno due abbonamenti (mamma e figlio/i) al mezzo pubblico generico.

Il presente disegno di legge prevede l'assoluta gratuità delle percorrenze ferroviarie o stradali per gli studenti che, avendo scelto un certo indirizzo scolastico, sono costretti a frequentare istituti situati a notevole distanza dalla propria residenza. In questo modo si dà un contributo per rendere effettivo il diritto allo studio e quello, non meno fondamentale, di accedere al tipo di istruzione più consono alle proprie vocazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire il diritto alla libera scelta della scuola da frequentare, la presente legge predispone i mezzi per assicurare in ogni parte del territorio italiano la frequenza dei corsi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, garantendo agli studenti residenti nelle zone svantaggiate e nei comuni localizzati in regioni insulari la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico a titolo gratuito.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Gli studenti, residenti in zone svantaggiate o in comuni localizzati in regioni insulari, che frequentano i corsi di studio presso scuole secondarie di primo e di secondo grado distanti non oltre cinquanta chilometri dalla propria residenza, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici limitatamente al tratto compreso fra la residenza e la sede dell'istituto, e viceversa, nei giorni di effettiva frequenza delle lezioni o di prove di esame.

2. Il diritto al percorso gratuito è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, al più rapido ovvero a quello che abbia la fermata più prossima alla sede scolastica.

Art. 3.

(Modalità di applicazione)

1. Il preside della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su richiesta, rilascia allo studente apposito tesserino di libero percorso, valido per l'intero anno scolastico. Il tesserino è rilasciato entro e non oltre trenta giorni l'avvenuta iscrizione alla scuola. La gratuità del trasporto è estesa anche per l'eventuale accompagnatore, ove necessario.

2. Il tesserino di cui al comma 1 reca, oltre alle generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione del comune di residenza.